

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7896 del 2011, proposto da:*****,
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Grispo, con domicilio eletto
presso Marco Grispo in Roma, via Otranto, 12;

contro

Ambasciata di Dhaka (Bangladesh); Ministero degli Affari Esteri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento emesso il 27.7.2011 dall'Ambasciata d'Italia in
Bangladesh, prot. n. V1968, col quale è stato negato alla ricorrente il
visto di reingresso in Italia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari
Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott.
Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento emesso il 27.7.2011 l'Ambasciata d'Italia in Bangladesh
n. *** ha negato il visto di reingresso in Italia presentata dalla
ricorrente.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Violazione e mancata applicazione art. 10 bis L. 241/90; mancanza
attività istruttoria, illegittimità per carenza di motivazione, eccesso
di poter per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; ingiustizia
manifesta dell'atto per avere la PA sacrificato l'interesse della
ricorrente e dei figli minori sulla base di circostanze insussistenti e/o
comunque non esplicitate nel provvedimento gravato; mancata applicazione
art. 13, 4, DPR 394/99.

Controparte si è costituita con memoria depositata il 11.10.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma
semplificata stante la completezza del contraddittorio e della
documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle
parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e

deve essere respinto.

Con i motivi di ricorso l'interessata lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che :

a). come emerge dalla relazione difensiva della PA risulta che :
"L'Ufficio Visti verificava la documentazione relativa al rilascio del certificato medico per il minore ***** il quale aveva, in un incidente domestico, subito delle scottature; venne curato presso la *** per circa quindici giorni (dal 20.6.2010 al 4.7.2010).

La Questura di Vicenza, con comunicazione del 20.4.2011, riferiva che, dopo aver preso atto delle vicissitudini della Sig.ra ***** , esprimeva parere negativo al rilascio del visto assieme a quello dei figli in quanto assente dal TN per più di due anni; per i quali casi, la normativa prevede che il titolare della Carta di soggiorno possa assentarsi non oltre i dodici mesi dal TN";

c). dunque, nel caso in esame l'Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto (anche *per relationem*) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente per complessivi € 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)